

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

**SOCIETA' BETA**

**ATTORE**

**contro**

**BANCA**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dopo che le parti, precisate le conclusioni, hanno proceduto a discussione orale della causa.

Con atto di citazione del 11/04/2018, notificato in data 28/08/2018, la Società Srl citava in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la Banca per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni, relative a due rapporti di conto corrente portanti i numeri omissis con la convenuta dalla Società Srl dichiarata fallita con sentenza n. 18 del 15/03/2008:

*"- accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti correnti di cui è causa ad applicazione di tassi usurari e condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto) e pattuite con conseguente applicazione di tassi, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:*

*a. Sulla gratuità dei conti correnti e delle linee di credito, come concesse e sulla idoneità ed invalidità dei contratti di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad essi appoggiate;*

*b. Sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi a decorrere dal primo estratto conto prodotto in atti;*

*c. Sulla illegittimità dell'applicazione di tutte le spese e commissioni perché non concordate e agli addebiti sul rapporto principale delle competenze di altro rapporto ad esso collegato;*

*- Conseguentemente, a mezzo della espletanda C.T.U., procedere al ricalcolo su base annuale senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni, dal sorgere dei rapporti sino alla loro estinzione e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo conto (dare - avere tra le parti ) alla data di estinzione e, per l'effetto, con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto Bancario convenuto, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e che allo stato e salvo miglior determinazione in corso di causa sommano ad Euro 188.944,96 oltre interessi ex art. 1284 comma IV dal dovuto al saldo. In*

*Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Luisa Poppi, n. 256 del 12 febbraio 2020*

*ogni caso e specie con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.*

Affermava l'attrice di essere legittimata all'azione nei confronti della banca in virtù del diritto acquisito in data 19/09/2016 a seguito della cessione pro soluto dei diritti e dei crediti verso banche ed istituti di credito dal curatore fallimentare, con autorizzazione del Giudice Delegato e del parere favorevole del Comitato dei Creditori.

Pertanto Società BETA Srl formulava le domande sul presupposto dell'inesistenza dei contratti di apertura dei due rapporti, con conseguente mancata pattuzione degli interessi praticati per affidamenti concessi, mancata contrattualizzazione delle spese, valute, oneri e commissioni applicate dalla banca ai rapporti de quo, nonché sulla pratica anatocistica contra legem perpetrata dalla banca in corso di rapporto e dal ripetuto superamento del tasso limite.

Si costituiva la banca eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di parte attrice per intervenuta formazione del giudicato e per la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva nel merito. Deduceva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione e la prescrizione degli addebiti e in ogni caso concludeva per il rigetto delle domande.

Parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. integrava la documentazione già depositata con una seconda perizia e precisava che per i trimestri specificati il superamento del tasso soglia era determinato dall'esercizio dello jus variandi da parte della banca e pertanto non era possibile considerare lo sfioramento come "usura sopravvenuta", trattandosi di "usura pattizia ab origine" a tutti gli effetti. Questa circostanza costituirebbe un "fatto sopravvenuto", non a conoscenza del debitore originario al momento della ricezione del D.I. - passato in giudicato per mancata opposizione- in questo modo rendendo possibile l'azione in ripetizione.

Si premette che l'odierna controversia trae origine dalla cessione del credito derivante da due rapporti bancari che la società ALFA S.r.l. avrebbe ceduto a Società BETA Srl: il rapporto di conto corrente ordinario n. omissis e il conto corrente anticipi n. omissis, entrambi aperti il 3.6.1993 ed estinti il 15/5/2007.

Costituisce circostanza pacifica quella per la quale le risultanze del conto corrente ordinario n. omissis siano state oggetto del decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal tribunale di Modena a carico di ALFA Srl, notificato il 2/10/2007, non opposto e passato in giudicato (oggetto di ammissione allo stato passivo, divenuto esecutivo).

E' altresì circostanza pacifica che il conto corrente n. omissis sia un conto anticipi, accessorio rispetto al conto corrente ordinario.

A questo punto è necessario chiarire la natura del conto anticipi che per la sua natura è accessorio, nel senso che le risultanze confluiscono sul conto corrente ordinario senza registrazione dei pagamenti alla banca. In particolare, conclusosi con esito favorevole la fase istruttoria, il cliente provvede alla cessione del credito -o a un mandato irrevocabile all'incasso-; dopo aver provveduto agli adempimenti connessi alla notifica della cessione, la banca detrae normalmente dal totale delle fatture cedute una certa percentuale di scarto e anticipa l'importo corrispondente al credito ceduto; tale importo netto del finanziamento viene accreditato dalla banca sul conto corrente di corrispondenza dell'impresa cedente e, nel contempo, viene addebitato nello speciale conto anticipi su fatture, collegato con l'apertura di credito sul quale maturano a favore della banca gli interessi relativi all'anticipazione avuta; questi ultimi però vengono poi addebitati direttamente dal conto corrente di corrispondenza dell'impresa cedente; alla scadenza la banca se incassa l'importo delle fatture accredita sul conto corrente di corrispondenza la differenza tra quanto riscosso e quanto anticipato al correntista, mentre sul conto anticipi addebiterà tale differenza e accrediterà l'importo totale

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Luisa Poppi, n. 256 del 12 febbraio 2020*

della fattura azzerando lo stesso conto anticipi. Il funzionamento sopra sinteticamente delineato comporta certamente un collegamento negoziale tra il conto anticipi e il conto corrente di corrispondenza, al punto che può ritenersi che unica sia l'operazione economica di finanziamento e unico sia il rapporto creditizio in essere.

Nel caso di cui qui si discute il conto corrente ordinario, come detto, è certamente coperto del giudicato, con la conseguenza che, dovendosi ritenere che il conto anticipi abbia natura meramente accessoria ed essendo le risultanze confluite nel conto corrente ordinario, non vi siano somme ripetibili che abbiano autonomia rispetto al saldo contabile consolidatosi nel decreto ingiuntivo passato in giudicato.

Ne consegue il rigetto della domanda, secondo la ragione più liquida, e la condanna delle spese di lite, liquidate come da dispositivo (in applicazione del DM 55/14, senza la fase istruttoria) a carico di parte attrice.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda svolta da Società BETA;
- condanna Società BETA al pagamento delle spese di lite in favore di Banca Spa, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 12 febbraio 2020

Il Giudice  
dott. Luisa Poppi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*